

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5752 del 12/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DITTA CO2 S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 23 IN COMUNE DI BIBBIANO (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5968 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.14685/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CO2 S.R.L."** – **Bibbiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CO2 S.R.L."** avente sede legale in Comune di **Parma – Strada dei Mercati n.15** - Provincia di Parma concernente l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi** svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano – Via Sacco e Vanzetti n. 26** – Provincia di Reggio Emilia acquisita in data 15/04/2019 al PG/2019/59971;

Preso atto che nella documentazione allegata all'istanza di AUA, in sintesi, si riferisce che la ditta intende apportare le seguenti modifiche all'attività di gestione rifiuti:

- riduzione dei quantitativi istantanei dei rifiuti gestiti con operazione R3 *"Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"* per la tipologia 1.1 *"rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, passando da 103 tonnellate a 50 tonnellate;
- riduzione dei quantitativi istantanei dei rifiuti gestiti con operazione R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 3.1 *"rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]"* passando da 90 tonnellate a 52,5 tonnellate;
 - 3.2 *"rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]"* passando da 44 tonnellate a 38,5 tonnellate;
 - 9.1 *"scarti di legno e sughero, imballaggi di legno"* passando da 36 tonnellate ad 8,4 tonnellate;
- aumento dei quantitativi di stoccaggio istantanei dei rifiuti trattati per la tipologia 6.1 *"rifiuti di plastica imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici"* passando da 203 tonnellate a 600 tonnellate;
- rinuncia alla gestione dei rifiuti appartenenti alla tipologia 10.2 *"pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;

- aggiornamento della planimetria di riferimento a seguito variazione dell'ubicazione del settore di conferimento dei rifiuti e dei settori di stoccaggio dei rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1, 3.2, 5.8 e 9.1, che verranno spostati all'interno del capannone;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Modifica della Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota prot. n. PG/2019/889036 del 05/06/2019;
- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Bibbiano, con nota prot. n. PG/2019/86875 del 03/06/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antitafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Considerato che la domanda non interessa valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, nè condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/18;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CO2 S.R.L."** ubicato nel Comune di **Bibbiano – Via Sacco e Vanzetti n. 26 –**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Modifica della Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Proseguimento senza modifiche della Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di dare atto che la Ditta è iscritta al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 con il numero 3 e che il presente atto non comporta modifiche a tale numero di iscrizione che, pertanto, rimane ugualmente attribuito;

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia con atto n. prot.41679 del 10/07/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Dati tecnici

- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia dei piazzali sui quali vengono stoccati i rifiuti; tale area è dotata di pavimentazione in blinder e calcestruzzo ed ha una superficie di circa 2.000 m²;
- le acque reflue, raccolte da griglie, sono inviate ad un impianto in grado di trattare una portata di acqua di prima pioggia pari a 6,22 l/sec, costituito da:
 - un pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia;
 - una vasca di dissabbiatura della capacità di 6 m³;
 - un disoleatore della capacità di 3m³ con pompa di scarico che, dopo 48 ore dall'evento meteorico, invia le acque al corpo idrico recettore. Tale pompa di scarico è separata da paratia dal vano di disoleazione in modo da non creare turbolenza all'atto dello svuotamento che comprometta il buon funzionamento del disoleatore stesso;
- l'approvvigionamento idrico è da acquedotto per i servizi igienici, il cui scarico recapita in pubblica fognatura e pertanto sempre ammesso dal Regolamento di Fognatura e Depurazione del Gestore del Servizio idrico Integrato;
- il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è un affluente del torrente Quaresimo, appartenente al bacino idrografico del torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, pH, BOD₅, Tensioattivi Totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Territoriale competente per territorio ed al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere presente, a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario, o da ditta specializzata.
6. Deve essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi della vigente normativa. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Il punto individuato per il controllo prima dello scarico nel recapito finale, deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di

campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

9. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
10. Deve essere effettuato un autocontrollo analitico all'anno sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti tabellari per i parametri prescritti al punto 1 su un campione prelevato mediante campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
11. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda, ed essere consultabili da parte degli organi di vigilanza nel corso di sopralluoghi.
12. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria e lo scarico dello stabilimento industriale ai sensi della normativa vigente.

Allegato 2 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06.

Ditta **CO2 S.R.L.**
Impianto: **BIBBIANO - Via SACCO E VANZETTI N. 26**

Registro Provinciale Recuperatori n. **3**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 3 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 15/05/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 11/03/2014, pervenuta il 11/03/2014 esercizio attività a far tempo dal 10/07/2014
 - comunicazione datata 06/10/2017, pervenuta il 30/10/2017 esercizio attività a far tempo dal 18/10/2017 (richiesta di volturazione da Mognon S.r.l a CO2 S.r.l.)
- il presente allegato non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 3.
- La Ditta intende continuare ad esercitare le seguenti operazioni di recupero rifiuti:
 - R3 *"Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";*
 - R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*
- L'operazione R3, che viene effettuata solo per i rifiuti della tipologia 1.1 *"rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, consiste nella cernita e selezione, mentre l'operazione R13 consiste nello stoccaggio nelle apposite aree, mediante carrelli elevatori ed un semovente con braccio idraulico, e loro successivo conferimento ad impianti autorizzati per il trattamento.
- La comunicazione, presentata dalla Ditta, prevede le seguenti modifiche:
 - riduzione dei quantitativi istantanei dei rifiuti gestiti con operazione R3 *"Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"* per la tipologia 1.1 *"rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, passando da 103 tonnellate a 50 tonnellate;
 - riduzione dei quantitativi istantanei dei rifiuti gestiti con operazione R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 3.1 *"rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]"* passando da 90 tonnellate a 52,5 tonnellate;

- 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]” passando da 44 tonnellate a 38,5 tonnellate;
- 9.1 “scarti di legno e sughero, imballaggi di legno” passando da 36 tonnellate ad 8,4 tonnellate;
- aumento dei quantitativi di stoccaggio istantanei dei rifiuti trattati per la tipologia 6.1 “rifiuti di plastica imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici” passando da 203 tonnellate a 600 tonnellate;
- rinuncia alla gestione dei rifiuti appartenenti alla tipologia 10.2 “pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma” dell’Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- aggiornamento della planimetria di riferimento a seguito variazione dell’ubicazione del settore di conferimento dei rifiuti e dei settori di stoccaggio dei rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1, 3.2, 5.8 e 9.1, che verranno spostati all’interno del capannone.
- Non ci saranno variazioni del ciclo produttivo, né variazioni di tipo strutturale o edilizio.
- La planimetria di riferimento per l’impianto e lo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti è la planimetria trasmessa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), prot. n. PG/2019/59971 del 15/04/2019.
- Nella planimetria aggiornata dell’impianto è stata individuata la nuova ubicazione del settore di conferimento dei rifiuti e dei settori di stoccaggio dei rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1, 3.2, 5.8 e 9.1, all’interno del capannone.

Prescrizioni

- L’attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
- L’attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out trasmessa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), prot. n. PG/2019/59971 del 15/04/2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
- Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all’interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

- L'operazione di recupero R3 per la tipologia 1.1 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13) funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R3) e pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - dicui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e da quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione autorizzata R3

1.1	<i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi</i>	R3					
1.1.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti; formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm	R3					
1.1.4 lett. b	materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone						
150105	imballaggi in materiali compositi						
150106	imballaggi in materiali misti						
200101	carta e cartone						
TOTALE		20	50	2057	2570	2057	2570

Operazione autorizzata R13

3.1	<i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</i>	R13					
3.1.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
TOTALE		10,5	52,5	90	450		

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]	R13					
3.2.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
TOTALE		10,5	38,5	36,02	120		

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13					
5.8.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
170401	rame, bronzo, ottone						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		10,5	20	30	60		

6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici	R13					
6.1.3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	

		istantaneo					
		mc	t	mc	t	mc	t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						
150102	imballaggi in plastica						
170203	plastica						
191204	plastica e gomma						
200139	plastica						
TOTALE		1198	600	15400	7700		

9.1		scarti di legno e sughero, imballaggi di legno				R13	
9.1.3		messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
030101	scarti di corteccia e sughero						
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04						
030199	rifiuti non specificati altrimenti						
150103	imballaggi in legno						
170201	legno						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37						
200301	rifiuti urbani non differenziati						
TOTALE		16,8	8,4	10240	5120		

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014-336013 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede la modifica dei quantitativi istantanei di rifiuti gestiti per alcune delle tipologie trattate, lasciando invariata la quantità annua complessiva ed una nuova disposizione delle aree di stoccaggio.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risulta che l'attività produttiva è acusticamente compatibile con l'area di insediamento, la stessa ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.